

**Art. 58.****58.1**

PAPANIA, TREU

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

2. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

*Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

---

**58.2**

FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. a) Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

b) Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

---

**58.3**

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso;

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

---

**34.0.8**

PIANETTA

*Dopo l'articolo 34, introdurre il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

2. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995».

---